



Comune di Serrapetrona

Provincia di Macerata

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ORDINANZA N. 23 DEL 29-05-2020

Oggetto: Ordinanza di regolamentazione del transito veicolare delle strade vicinali di uso pubblico denominate "dell'Acquedotto di Macerata" , "della Fonte di San Lorenzo" e "di Sasso Marozzo - Piè la Costa".

L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di maggio,

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Vista l'Ordinanza Dirigenziale della Provincia di Macerata n. 21 del 24/04/2020 con la quale viene chiusa al transito nei due sensi di marcia per tutti i veicoli il tratto di strada compresa tra il Km. 1+600 al Km. 1+700 della S.P. 8-VII "Serrapetrona – Torre Beregna";

Visto che la chiusura del suddetto tratto di strada provinciale ha comportato l'interdizione della principale via di collegamento del capoluogo con le frazioni Castel San Venanzo e Villa D'Aria;

Visto che il collegamento viario più breve tra il capoluogo e le frazioni di Castel San Venanzo e Villa D'Aria è quello costituito dalle strade vicinali di uso pubblico denominate "dell'Acquedotto di Macerata", "della Fonte di San Lorenzo" e "di Sasso Marozzo – Piè la Costa" che collegano la S.R. "502 di Cingoli", posta poco a valle del Capoluogo, con la S.P. 8/VII "Serrapetrona – Torre Beregna" in loc. Castel San Venanzo;

Vista la relazione del Responsabile dell'Area di Vigilanza, prot. n. 2890 del 29/05/2020, con la quale si fa presente che da quando è stato interrotto il traffico veicolare sulla suddetta S.P. 8-VII "Serrapetrona – Torre Beregna", nel collegamento alternativo sopra descritto è aumentato in maniera esponenziale il traffico di automezzi verificandosi un pericolo per la circolazione in quanto la carreggiata stradale è molto stretta e quindi per la maggior parte del tracciato non è possibile garantire il doppio senso di circolazione veicolare;

Verificato che il pericolo principalmente viene costituito dalle seguenti casistiche:

- Nel caso in cui due autoveicoli si dovessero incrociare nel senso di circolazione opposta, ci si troverebbe nella situazione che uno dei veicoli dovrebbe percorrere lunghi tratti di strada in retromarcia fino a trovare uno spazio dove scansarsi con il rischio di precipitare nelle pericolose scarpate fiancheggiate dal torrente Cesolone;
- Nel caso in cui i mezzi pesanti dovessero circolare nei tratti di strada avente un corpo costituito di terra e quindi poco resistente alle sollecitazioni di grandi masse, si rischia che la strada possa franare nel sottostante torrente Cesolone;

Ritenuto di disciplinare il transito in tale tratto stradale al fine di ridurre il transito stesso e quindi ridurre anche il suddetto pericolo con le seguenti disposizioni:

- Transito con autoveicoli e motocicli consentito ai soli residenti delle frazioni Castel San Venanzo e Villa D'Aria e alle persone autorizzate quali possessori di immobili e terreni,

addetti a servizi di pubblica utilità, mezzi di emergenza, forze dell'ordine e protezione civile;

- Divieto di transito di mezzi pesanti (con massa, a pieno carico sup. a 3,5 t.);

Ricordato che il compito primario degli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Visto il d. lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;

Visto l'art. 5 Comma 3° del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Visto l'art. 6 Comma 4° lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Visti gli artt. 46, 47, 54, del D.Lgs. 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

- 1) Di disciplinare il transito sulle strade vicinali di uso pubblico denominate *"dell'Acquedotto di Macerata"*, *"della Fonte di San Lorenzo"* e *"di Sasso Marozzo – Piè la Costa"* che collegano la S.R. *"502 di Cingoli"*, posta poco a valle del Capoluogo, con la S.P. 8/VII *"Serrapetrona – Torre Beregna"* in loc. Castel San Venanzo, mediante le seguenti disposizioni:
 - L'istituzione del divieto di accesso e transito di autoveicoli e motocicli per i soggetti non residenti delle frazioni Castel San Venanzo e Villa D'Aria e ai soggetti non autorizzati, intendendo autorizzati a titolo esemplificativo i possessori di immobili e terreni, addetti a servizi di pubblica utilità, mezzi di emergenza, forze dell'ordine e protezione civile;
 - l'istituzione del divieto di accesso e transito di mezzi pesanti (con massa, a pieno carico sup. a 3,5 t.).

DISPONE

- che il contenuto della presente ordinanza sia portato a conoscenza del pubblico, mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.), e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché attraverso affissioni e sintetici comunicati stampa per la più ampia diffusione;

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, è immediatamente esecutiva;

L'Amministrazione comunale, in considerazione che, rispetto al tracciato stradale oggetto del presente provvedimento, esistono altre vie di collegamento sicure, benchè molto più lunghe, tra il capoluogo e le frazioni di Castel San Venanzo e Villa D'Aria, deve intendersi sollevata da ogni responsabilità derivante dall'impossibilità di accesso e transito, da parte dei mezzi summenzionati, nelle zone interdette e dai conseguenti danni subiti dalle ditte (es. per l'impossibilità di consegnare o ritirare merci deteriorabili etc.) per la presenza dei divieti. Sarà, infatti, onere degli interessati di tenersi costantemente informati in merito alla presenza di divieti, anche istituiti temporaneamente, per esigenze sopravvenute.

Ordinanza ORDINANZA n.23 del 29-05-2020 COMUNE DI SERRAPETRONA

AVVERTE

che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D. Lgs. 30.04.1992 n. 285. Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Ai sensi dell'art.5 del D.Lgs n.104 del 16/09/2010, si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della Presente. Contro la collocazione della segnaletica può essere proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.37 del D.Lgs. 285/1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art.74 del regolamento di esecuzione del codice della strada.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Geom. Paolo Mariantoni, responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Serrapetrona.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to MARIANTONI PAOLO

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesposta ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01-06-2020 al 16-06-2020.

Li 01-06-2020

SEGRETARIO COMUNALE
F.to APPIGNANESI GIULIANA

Copia conforme all'originale.

Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO